



Ordinanza Sindacale N. 3 Del 10/04/2024

IL SINDACO

OGGETTO: ORDINANZA GIORNATE DI APERTURE/CHIUSURA MERCATI CITTADINI

Visto l'art. 31, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modifiche dalla L. n. 214 del 22/12/2011) con cui è stata modificata la lettera *d -bis* (introdotta dall'art. 35, comma 6, del decreto legge n. 98/2011) dell'art. 3, comma 1, del decreto legge n. 223/2006 che si riporta di seguito nella vigente versione:

“Ai sensi delle disposizioni dell’ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all’acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell’art. 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione, le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni:

(omissis)

d-bis) il rispetto degli orari di apertura e chiusura, l’obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell’esercizio”

Visto l'art. 35, comma 7, del citato decreto legge n. 98/2011 il quale dispone che le *“Regioni e gli Enti Locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari alla disposizione introdotta dal comma 6 entro la data del 1° gennaio 2012”*;

Visto, inoltre, che il D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 con l'art. 40 sopprime il vincolo di chiusura domenicale e festiva delle attività di panificazione e, pertanto, è lasciata all'iniziativa del privato l'organizzazione dei giorni e degli orari di lavoro;

Vista la precedente Ordinanza prot. 67987 del 24/03/2022 con la quale è stata disposta la liberalizzazione degli orari e delle giornate di apertura e chiusura per le attività di acconciatori, estetisti e mestieri affini, in riscontro all'istanza del CNA prot. n. 48292 del 28/03/2022;

Ritenuto, conseguentemente, necessario adeguare alla norma predetta le disposizioni precedentemente adottate da questo Comune in materia di orari delle attività di commercio al dettaglio e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, a prescindere dall'adeguamento della relativa disciplina regionale della materia atteso che dal 2 gennaio 2012 la norma statale sopra riportata è comunque cogente, come precisato anche dal Ministero dello Sviluppo Economico con circolare n. 3644/C del 28/10/2011;

Considerato che occorre, inoltre, determinare gli orari delle attività non appartenenti al settore commerciale di cui al D. Lgs. 114/98, in relazione alle rispettive normative di riferimento salvo modifiche in caso di comprovate esigenze eccezionali;

Sentite le associazioni ed organizzazioni di categoria;

DISPONE

1. E' fatto obbligo, in esecuzione dell'attuale normativa in vigore di rendere noto al pubblico, con appositi cartelli e comunicare al Comune, ove prescritto, l'orario di apertura e chiusura effettuato rispettivamente per gli esercizi di commercio al dettaglio e per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
2. Stabilire che per quanto riguarda gli orari degli esercizi commerciali e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che hanno al loro interno videogiochi e/o slot-machine, limitatamente all'uso di questi ultimi, delle sale da gioco pubbliche e delle sale scommesse sarà emessa apposita Ordinanza;
3. Rimane altresì l'obbligo del rispetto degli orari di ascolto della musica di cui all'Ordinanza Sindacale prot. n. 124866/13;

ORDINA

1. LE AUTORIMESSE PUBBLICHE

osservano il seguente orario:

Chiusura (facoltativa da segnalare all'utenza)

- orario giorni feriali 14.30 - 16.30
- orario festivo 11.00 - 18.00

Nelle ore di chiusura, sia feriale che festiva, è fatto obbligo ai gestori di assicurare la presenza di un addetto all'esercizio che garantisca l'utilizzazione d'urgenza delle autovetture custodite, con espressa avvertenza che, non ottemperandovi, ai trasgressori sarà effettuata la revoca della licenza nonché la chiusura immediata dell'esercizio.

2) I MERCATI RIONALI

osservano il seguente orario;

Orario di apertura (domeniche e festività escluse) 08.00 - 14.00

- operazioni montaggio dalle ore 06.30
- operazioni smontaggio entro le ore 15.00

Deroghe:

- Giovedì 25 aprile 2024 chiusura
- Mercoledì 01 maggio 2024 chiusura
- Giovedì 15 agosto 2024 chiusura
- Venerdì 01 novembre 2024 chiusura
- Domeniche 01, 08, 15, 22 e 29 dicembre 2024 apertura
- Domenica 05 gennaio 2025 apertura
- Lunedì 06 gennaio 2024 apertura
- Dal 01 dicembre 2024 al 06 gennaio 2025 proroga apertura fino alle ore 16.00;
- 23 e 30 dicembre 2024 proroga apertura fino alle 22.00 del settore non alimentare e fino alle 24.00 del settore alimentare ed ittico.

Il presente provvedimento viene emesso fatti salvi i diritti acquisiti dai lavoratori dipendenti con il C.C.N.L.

Gli orari di cui al presente atto si protrarranno, sino a nuovo ordine, anche per un lasso di tempo che va oltre l'anno di riferimento.

Il Comando P.U., il Settore Ambiente, il Settore Mobilità Urbana, Impianti e Manutenzione, il Settore Sportello Unico Attività Produttive e Mercati si faranno carico delle rispettive competenze.

SANZIONI

Il mancato rispetto degli orari come sopra indicati comporterà sanzioni ai sensi dell'art. 6/bis della Legge 125/2008 nella misura seguente:

- € 250 alla prima violazione;
- € 500 alla seconda violazione e successive.

M A N D A

al sig. Questore, al Comandante Provinciale dei Carabinieri, al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, al Comandante della Polizia Municipale, alla Salerno Pulita, alle Organizzazioni di categoria per quanto di rispettiva competenza.